



## Regolamento per la concessione di spazi comunali ad associazioni locali senza scopo di lucro.

*Ultima revisione del 17/11/2025*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 25.11.2025

## INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Immobili o spazi assegnabili
- Art. 4 Forme di assegnazione
- Art. 5 Perimetro soggettivo
- Art. 6 Procedura ad evidenza pubblica
- Art. 6-bis Deroghe alla procedura ad evidenza pubblica
- Art. 7 Modalità di concessione degli spazi
- Art. 8 Scadenza del termine
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinuncia del concessionario
- Art. 11 Decadenza della concessione
- Art. 12 Interdizione all'utilizzo degli spazi
- Art. 13 Durata delle concessioni
- Art. 14 Oneri a carico delle Associazioni
- Art. 15 Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi
- Art. 16 Garanzie e polizze assicurative
- Art. 17 Contenuti minimi del contratto
- Art. 18 Contenuti minimi dell'istanza di concessione
- Art. 19 Responsabilità delle procedure
- Art. 20 Definizione delle controversie
- Art. 21 Disposizioni transitorie

## **Articolo 1 - Principi generali**

1. Il Comune di Magnago riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale, culturale, ricreativo, solidaristico e di autopromozione della società civile, valorizzandone il contributo prestato al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale. Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia rivolte agli associati che a tutta la collettività. A tal fine, ispirandosi ai valori della Costituzione, al principio di sussidiarietà, alle finalità e principi di cui al “Codice del Terzo Settore”, il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi in strutture comunali a favore delle associazioni locali senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di interesse generale per la Comunità locale, così come meglio specificato al successivo art. 5, in accordo con gli ordinamenti comunali, ove non superati da leggi sovraordinate vigenti, con specifici riferimenti allo Statuto del Comune di Magnago.

## **Articolo 2 - Oggetto**

1. Il Comune di Magnago, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, aggregativo, ricreativo, sportivo, ambientale promosse da soggetti pubblici, associazioni o privati cittadini anche mediante la concessione di spazi comunali.
2. Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi che fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune, in diretta proprietà.
3. Le concessioni di spazi in favore della protezione civile, nonché quelle di palestre ed impianti sportivi non sono disciplinate nel presente regolamento.

## **Articolo 3 – Immobili o spazi assegnabili**

1. Gli spazi assegnabili identificati sulla planimetria allegata al regolamento sono posti nei seguenti immobili:
  - Palazzo municipale in P.zza Italia, n. 3;
  - Edificio in via Lambruschini, n. 4 (ex colonia elioterapica);
  - Immobile in via Veneto, n. 15;
2. Gli ulteriori spazi che potranno essere concessi saranno individuati nel Documento Unico di Programmazione ex art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 o tramite modifica del presente regolamento.
3. Al fine di individuare gli ulteriori spazi assegnabili, l'UTC predispone un elenco degli immobili di proprietà dell'Ente, destinabili a sedi delle associazioni, aggiornato periodicamente, in relazione alle sopraggiunte disponibilità di immobili.

4. Le associazioni, nei tempi definiti dal bando, presentano l'istanza di concessione dello spazio quale sede delle proprie attività.
5. Le istanze di concessione saranno oggetto di valutazione e l'accordo tra l'Amministrazione e l'Associazione sarà stipulato tramite l'istituto della concessione-contratto.

#### **Articolo 4 - Forme di assegnazione**

1. La concessione degli spazi di cui al presente regolamento, tenuto conto della tipologia degli spazi degli immobili e delle planimetrie, può essere fatta nelle seguenti forme:
  - a) concessione in uso esclusivo continuativo;
  - b) concessione in uso non esclusivo (continuativo o ricorrente);
  - c) concessione ad uso occasionale: orario o giornaliero.
2. Per uso esclusivo continuativo si intende l'utilizzo del locale solo da parte dell'associazione richiedente con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro.
3. Per uso non esclusivo (continuativo o ricorrente) si intende la possibilità, attribuita a più associazioni di usufruire dello stesso spazio anche in frazione di giorni/ora. In tal caso, le associazioni accedono allo spazio assegnato secondo un'articolazione oraria determinata e secondo una precisa calendarizzazione predisposta dal Servizio Comunale incaricato, sentite le esigenze delle associazioni beneficiarie.

#### **Articolo 5 – Perimetro soggettivo**

1. Possono beneficiare della concessione di spazi, nelle forme previste dal presente Regolamento, le associazioni locali senza scopo di lucro con sede nel Comune o con attività prevalente presso il Comune.
2. Le attività realizzate dalle Associazioni non devono avere finalità lucrative. Sono ammesse attività diverse o strumentali purché secondarie rispetto alle attività istituzionali, conformi agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 117/2017 e prive di distribuzione di utili.
3. L'Amministrazione può limitare l'assegnazione di ulteriori spazi ai soggetti già concessionari, valutando la disponibilità degli immobili e assicurando un'equa distribuzione delle risorse pubbliche. Tale limitazione sarà motivata con riferimento al fabbisogno comunale, alla tipologia delle attività svolte e all'interesse pubblico perseguito.
4. Il beneficio eventualmente conseguito dalla concessione di spazi non onerosa o a canone agevolato, non comporta l'esclusione da altri benefici quali ad esempio altri contributi economici erogabili dalla stessa Amministrazione comunale.

## **Articolo 6 – Procedura ad evidenza pubblica**

1. La regola generale per la concessione degli spazi è il rispetto della procedura a evidenza pubblica con la pubblicazione di un bando al quale chiunque potrà presentare domande concorrenti entro il termine previsto.
2. Il principio dell'evidenza pubblica può essere derogato solamente nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

## **Articolo 6-bis –Deroghe alla procedura ad evidenza pubblica**

1. Le deroghe alla procedura ad evidenza pubblica nell'individuazione del concessionario di uno spazio sono le seguenti:
  - a) progetti dell'Amministrazione Comunale;
  - b) finalità di pubblica sicurezza;
  - c) concessioni di durata inferiore a 30 giorni (non prorogabili);
  - d) situazioni eccezionali in cui, per caratteristiche strutturali dello spazio o per specificità funzionale, risulti oggettivamente impossibile o gravemente pregiudizievole esperire una selezione pubblica.

## **Articolo 7 - Modalità di concessione degli spazi**

1. Per la concessione di uno spazio, a seguito di deliberazione da parte della Giunta Comunale in merito all'individuazione dei criteri di assegnazione, si procederà con la pubblicazione del bando.
2. La concessione sarà preceduta da apposita valutazione delle finalità, obiettivi ed attività a cura del Responsabile del Settore Amministrativo e Comunicazione. In caso di più istanze si procederà con la formazione di una graduatoria secondo i criteri indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla tabella 1 i cui punti saranno definiti nel bando. In esito alla valutazione di cui sopra, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, le concessioni degli spazi verranno effettuate sino a concorrenza degli spazi disponibili.
3. Qualora gli spazi non fossero disponibili nel numero e nelle caratteristiche necessarie per soddisfare tutte le richieste, si potrà provvedere, ove tecnicamente possibile, con la concessione di spazi in condivisione. Nel caso in cui il numero di spazi non fosse comunque sufficiente, neanche attraverso la condivisione, e nel caso in cui, per l'assegnazione dell'ultimo spazio più associazioni risultassero in graduatoria con lo stesso punteggio per ottenere l'attribuzione, si procederà a mezzo di sorteggio pubblico.

TABELLA 1		
CRITERIO 1 - PARTERNARIATO		
DESCRIZIONE	DEFINIZIONE PARAMETRO	PUNTI PER OGNI MANIFESTAZIONE
Capacità di attuare iniziative, in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro (relative all'oggetto del proprio statuto associativo) al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguitate dal Comune		
CRITERIO 2 – VITA ASSOCIAUTIVA		
DESCRIZIONE	DEFINIZIONE PARAMETRO	PUNTI PER OGNI EVENTO
Numero di attività prodotte in modo autonomo		
CRITERIO 3 – CONTINUITÀ		
DESCRIZIONE	DEFINIZIONE PARAMETRO	PUNTI
Continuità negli anni delle attività associative		
CRITERIO 4 – IMPATTO SULLA CITTADINANZA		
DESCRIZIONE	DEFINIZIONE PARAMETRO	PUNTI
Media di partecipanti alla vita associativa e agli eventi nel periodo di riferimento		
CRITERIO 5 – RETE FINALIZZATA ALLA CONDIVISIONE DEGLI SPAZI		
DESCRIZIONE	PARAMETRO N. ASSOCIAZIONI	PUNTI
Creazione di una rete di associazioni finalizzata alla gestione condivisa degli spazi comunali		

## Articolo 8 – Scadenza del termine

1. Alla scadenza naturale del termine non è previsto alcun rinnovo tacito e il contratto cessa in modo automatico.
2. Il concessionario non vanta alcun diritto-pretesa al rinnovo e le precedenti concessioni non costituiscono titolo di preferenza per le future assegnazioni.

## Articolo 9 - Revoca della concessione

1. La revoca della concessione degli spazi viene disposta dal Responsabile del Settore che ha sottoscritto la concessione, previo indirizzo della Giunta Comunale, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico. In questo specifico caso, in attesa del termine delle assegnazioni in essere, saranno avviate attività mirate all'individuazione delle possibili alternative di reinserimento presso altri spazi, anche valutando eventuali sistemazioni in condivisione con altre associazioni. Se

- la revoca comporta pregiudizi in danno al concessionario, previo contraddittorio tra le parti, si procederà all'indennizzo.
2. Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca sarà notificata al concessionario, salvo sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

### **Articolo 10- Rinuncia del concessionario**

1. In caso di rinuncia espressa da parte del concessionario, occorrerà trasmettere una disdetta con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.
2. La disdetta non darà titolo al rimborso delle somme già versate e non solleva dal pagamento delle spese dovute.

### **Articolo 11- Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione degli spazi viene disposta, previa diffida, dal Responsabile del Settore che ha provveduto all'assegnazione, nei seguenti casi:
  - a) morosità degli oneri previsti all'articolo 14 per oltre sei mesi, salvo che venga concordato e rispettato un piano di recupero;
  - b) gravi inadempienze contrattuali (es.: violazione norme di sicurezza, mancata manutenzione, sub-concessione a terzi, etc);
  - c) inattività dell'associazione e/o perdita dei requisiti di accesso.
2. A seguito della diffida, l'Associazione avrà 15 giorni di tempo dall'avvenuto ricevimento della comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni e/o proporre eventuali rimedi a quanto contestato. Il Comune, esaminate le controdeduzioni, deciderà nel termine di 15 giorni.
3. Al termine della concessione, a scelta del concedente, il concessionario dovrà, a propria cura e spese, ridurre l'area in pristino stato oppure lasciare le opere sulla stessa costruite che saranno incamerate, senza onere alcuno, da parte del concedente. In caso di inottemperanza agli obblighi, provvederà l'Amministrazione salvo poi ripetere ogni spesa al concessionario.

### **Articolo 12- Interdizione all'utilizzo degli spazi**

1. Il mancato pagamento degli oneri dovuti e la reiterata violazione del presente regolamento e degli obblighi contrattuali comportano l'interdizione all'utilizzo di locali comunali per 3 (tre) anni.

## Articolo 13 - Durata delle concessioni

1. Le Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento possono beneficiare di concessioni di spazi di durata massima, di norma, pari a 5 (cinque) anni (concessioni minori).
2. In caso di istanza di un periodo superiore a 9 (nove) anni, con interventi suscettibili di modificare in modo incisivo nel tempo o nello spazio i beni e l'ambiente collegati, gli oneri di trascrizione saranno a carico del concessionario (concessioni maggiori).

## Articolo 14 - Oneri a carico delle associazioni

1. Faranno carico al concessionario, relativamente all'attività svolta, le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni onere e responsabilità in merito.
2. I canoni sono definiti avendo come riferimento i valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio opportunamente rimodulati in considerazione dello stato di conservazione/attrezzature degli immobili tenendo conto del valore commerciale (uffici).
3. I canoni di assegnazione così come sopra descritti e posti a base della procedura di assegnazione verranno aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT a valere dal secondo anno di assegnazione.
4. Allo scopo di realizzare un equo contemperamento tra l'interesse pubblico a promuovere e sostenere l'attività delle Associazioni e l'interesse economico della Pubblica Amministrazione a gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, l'importo del canone viene determinato sulla base del punteggio conseguito utilizzando la tabella 1:

<i>Fascia di punteggio</i>	<i>Importo del canone</i>
Alta	Uso gratuito
Medio-alta	30% del canone
Medio-bassa	40% del canone
Bassa	Nessun abbattimento

5. Il canone potrà essere pagato in un'unica soluzione decorsi 30 giorni dalla stipula del contratto oppure mensilmente con canoni anticipati.
6. La concessione di spazi non onerosa o a canone agevolato costituisce una forma di attribuzione di vantaggi economici, che vengono determinati figurativamente, considerando le potenzialità economiche dell'immobile.
7. Le spese di gestione e per le utenze, nessuna esclusa, nonché eventuali spese condominiali, sono ad esclusivo carico del concessionario. Le Associazioni sono tenute a pagare, entro il 30 aprile di ciascun anno, tenendo conto della superficie

concessa e dei giorni di concessione, i consumi relativi all'anno precedente. In caso di utilizzo promiscuo dello spazio, il rimborso sarà determinato in modo forfettario.

8. Le spese di manutenzione ordinaria sono ad esclusivo carico dell'assegnatario in quanto trattasi di interventi necessari per preservare l'immobile e i suoi impianti in uno stato funzionale, evitando modifiche strutturali o migliorie. Si fa, dunque, riferimento a tutte le attività di routine volte a riparare il naturale deterioramento dovuto all'uso quotidiano dell'abitazione. Al contrario, la manutenzione straordinaria, a carico del proprietario, riguarda riparazioni più importanti e interventi strutturali necessari per garantire la funzionalità dell'immobile – come, per esempio, la sostituzione dell'impianto elettrico.

9. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, indicativi e non esaustivi, i seguenti esempi:

- impianto idraulico: manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario sostituzione di guarnizioni, piccole riparazioni di rubinetti o scarichi;
- impianto elettrico: sostituzione di lampadine o interruttori/prese elettriche;
- serramenti: manutenzione di maniglie, serrature, corde delle tapparelle e cerniere, duplicazioni di chiavi;
- pareti: tinteggiatura;
- verniciatura: di opere in legno e metallo;
- pulizia degli ambienti.

10. Nel caso in cui lo spazio sia concesso per progetti e/o attività dell'Ente, la concessione sarà gratuita e le spese di gestione e per le utenze rimarranno a carico dell'Ente.

11. Nel caso si rilevi l'esigenza di interventi di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi secondo la propria disponibilità finanziaria e di programmazione.

12. Rientra tra gli oneri del concessionario comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio incaricato del Comune e al Responsabile dell'UTC, di ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause.

13. Ad ogni modo, nessuna pretesa o rimborso può essere avanzata all'Amministrazione in caso di interruzione dell'assegnazione dell'immobile per cessata idoneità e/o agibilità o per lavori di manutenzione straordinaria.

14. È vietata la sub-concessione pena l'immediata decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

15. L'assegnatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene assegnato.

16. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Associazione, può riservarsi l'uso dei locali affidati per proprie specifiche

finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

17. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, in qualunque momento per verificarne l'uso e la corretta manutenzione.

## **Articolo 15 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi**

1. Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività associativa prevista dallo Statuto. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la decadenza immediata.
2. L'assegnatario è tenuto a adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza. È tenuto alla manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e pagamento degli oneri e delle utenze.
3. Il concessionario, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia. Il concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza.
4. In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Magnago.
5. Non sono ammesse attività di propaganda politico-partitica, sindacale o religiosa che risultino estranee alle finalità statutarie dell'associazione o che compromettano la neutralità istituzionale dell'Ente. Resta ferma la possibilità per le associazioni di svolgere attività coerenti con i propri fini statutari, nel rispetto della libertà di espressione riconosciuta dagli artt. 17, 19 e 21 Cost.
6. Si precisa che le Associazioni concessionarie degli spazi di cui al presente regolamento si impegnano a condividere i valori della Carta costituzionale, dello Statuto Comunale del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
7. Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare, entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate di competenza dell'Amministrazione.
8. L'assegnatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine dell'assegnazione in uso dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso.
9. Prima della effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

## **Articolo 16 - Garanzie e polizze assicurative**

1. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione e il risarcimento di eventuali danni all'immobile, agli arredi e alle attrezzature, il concessionario è tenuto a prestare, alla sottoscrizione del contratto, una cauzione. L'importo della cauzione sarà determinato nel bando in base a criteri oggettivi e comunque per un importo non inferiore a € 100,00. In caso di escussione totale o parziale, la cauzione deve essere reintegrata entro 15 giorni dalla richiesta del Comune; in mancanza, si applica la sospensione dell'uso degli spazi e si avvia il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. La cauzione è restituita al concessionario soltanto dopo la verifica finale dello stato dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature comunali, effettuata mediante apposito verbale di riconsegna; la cauzione è restituita entro 30 giorni dalla data del verbale di riconsegna. In alternativa alla cauzione potrà essere prodotta la polizza fideiussoria.
2. Il concessionario assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune di Magnago da ogni responsabilità diretta o indiretta. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dal concessionario, il Comune di Magnago, gli eventuali dipendenti o prestatori d'opera del concessionario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa. Il concessionario si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto il seguente contratto assicurativo: Responsabilità Civile verso terzi (RCT) a copertura dei danni provocati a persone o cose. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d'opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti. A questo scopo il concessionario sarà tenuto, prima dell'inizio dell'uso degli spazi, a consegnare copia della polizza. Il Comune di Magnago sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune di Magnago di tutti gli incentivi verificatisi, qualsiasi sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto sono condizioni essenziali e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, verrà avviato il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Per tutta la durata della concessione, il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto.

## **Articolo 17 – Contenuti minimi del contratto**

1. I contenuti minimi del contratto sono i seguenti:

- individuazione degli spazi concessi, eventuali giorni o orari, della concessione;
- attività e uso per i quali vengono concessi gli spazi;
- eventuali modifiche degli spazi autorizzati e relative modalità;
- eventuale uso dei locali affidati da parte dell'Amministrazione Comunale per proprie specifiche finalità, modalità e numero di giorni annuali stabiliti;
- condizioni economiche a carico dell'Associazione assegnataria;
- gli estremi di cauzioni ed assicurazioni;
- l'accettazione degli spazi oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- l'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.

## **Articolo 18 – Contenti minimi dell'istanza di concessione**

1. L'istanza di concessione degli spazi deve essere inviata nei tempi e nei modi stabiliti dalla procedura di evidenza pubblica, indicando, oltre i requisiti di cui alla tabella riportante i criteri di valutazione, le seguenti informazioni:

- denominazione del soggetto richiedente, elenco e dati del legale rappresentante, sede legale;
- indirizzo PEC o posta elettronica;
- recapito telefonico di un referente;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel Regolamento;
- dichiarazione di assenza di debiti, a qualunque titolo, o di inadempienze ad ordini e disposizioni nei confronti del Comune;
- dichiarazione di non essere titolare di affidamento di spazi pubblici in altre forme, nel Comune di Magnago;
- disponibilità a condividere con altre Associazioni gli spazi richiesti;

2. All'istanza di concessione dovrà essere allegato lo Statuto dell'Associazione.

3. Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata relazione tecnica illustrativa dettagliata, contenente la descrizione delle finalità, degli obiettivi e le specifiche attività da sviluppare nel territorio comunale nell'ambito del periodo per il quale si richiede l'affidamento, delle esigenze di spazio, dei tempi di utilizzo.

4. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva rispettando, laddove è possibile, le richieste ricevute.

## **Articolo 19 – Responsabilità delle procedure**

1. Il Responsabile dell'UTC provvede alla determinazione del canone figurativo di cui all'art. 14 comma 2 del presente regolamento e alla sottoscrizione, in qualità di Responsabile del Patrimonio, del contratto di concessione.
2. Le attività non individuate dal comma 1 sono di competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e Comunicazione.

## **Articolo 20 – Definizione delle controversie**

1. Resta ferma la competenza del giudice amministrativo per le controversie relative agli atti autoritativi del procedimento di concessione. Per le controversie di natura meramente patrimoniale derivanti dal rapporto concessorio è competente il foro del luogo in cui è situato l'immobile.

## **Articolo 21 – Disposizioni transitorie**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione di tutti le ipotesi di utilizzo degli spazi comunali in essere non conformi alle disposizioni del regolamento.
2. Per gli spazi già concessi senza determinazione di durata si procederà con la pubblicazione del bando entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.